

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 74 (2005)

Heft: 1

Artikel: Pena di morte atroce : un giallo poschiavino del 1768

Autor: Lardi, Massimo

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-56524>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MASSIMO LARDI

Pena di morte atroce Un giallo poschiavino del 1768

Fra i documenti dell'Archivio comunale di Poschiavo, ce n'è uno del febbraio 1768, intitolato Pena di morte atroce, che merita di essere conosciuto¹. Si tratta di un processo per omicidio perpetrato vicino ad Angeli Custodi. Ma non è il fatto di sangue in sé che lo rende interessante, bensì il modo come fu gestito dal podestà di allora, il barone Tommaso Francesco Maria de Bassus. Sia nell'istruzione della causa, sia nella formulazione dell'accusa, sia nella proposta della pena, il barone si ispira ai principi del capolavoro di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, apparso anonimo a Livorno nell'estate del 1764, cioè poco più di tre anni prima. Il podestà cita testualmente il titolo e un passaggio assai significativo di detta opera.

De Bassus cercò di diffondere i principi del Beccaria ben oltre i confini della sua patria. Una quindicina di anni più tardi, nella sua Stamperia di Poschiavo, pubblicò una Apologia della Giurisprudenza, o note critiche al Libro intitolato dei Delitti e delle Penne². Questi fatti documentano l'alto grado di aggiornamento in fatto di diritto che il magistrato poschiavino aveva raggiunto già prima della Rivoluzione francese. Non a caso, come giudice, godette di grande prestigio in tutto lo Stato delle Tre Leghe.

Il delitto e l'arresto

Verso le nove di sera del 28 gennaio 1768, alla stalla del podestà Giacomo Ragazzi a Poschiavo erano arrivati due cavalli senza padrone. Ragazzi li aveva riconosciuti: appartenevano a un giovane cavallante di Davos di nome Hans Kaiser, trasportatore di vino, che di passaggio a Poschiavo alloggiava abitualmente nel suo albergo. Insospettito che al

¹ *Pena di morte atroce*, Archivio comunale di Poschiavo, Tribunale di Circolo, n. 3 XIV, 28 gennaio 1768. Tutte le citazioni virgolettate si riferiscono a detto manoscritto. Ringrazio l'archivista Antonio Giuliani per avermelo segnalato e per il suo aiuto.



² Cfr. JOHANN WOLFGANG GOETHE, *I dolori del giovane Werther*, PGI, Armando Dadò editore, Locarno 2001, Catalogo in Appendice.

cavallante potesse essere successo qualcosa di grave, notificò il fatto al podestà in carica Tommaso Francesco Maria de Bassus, e mandò incontro al Kaiser i suoi servitori. Questi lo trovarono agonizzante sulla neve alle Glere, la piana a sud di Angeli Custodi. Poco dopo vi arrivò il podestà de Bassus, accompagnato da Carlo Chiavi in funzione di cancelliere, dall'usciere Giacomo Cortesi e da tre servitori: il Kaiser giaceva ormai cadavere vicino alla strada, senza cappello, con la giubba rivoltata sopra il petto e i calzoni sbottinati, senza borsa e senza l'ombra di un quattrino in tasca. Da queste circostanze il podestà dedusse che il cavallante era stato ucciso a scopo di rapina. Con una slitta lo fece trasportare in casa del podestà Ragazzi. Lì lo spogliarono e gli tagliarono i capelli. Nella testa gli trovarono cinque ferite sanguinanti procurate con un'arma contundente, più un taglio nella parte destra del cranio «penetrante tutto l'osso fino al cervello, per cui necessariamente dovette morire», come registra diligentemente l'attuario Chiavi. Nel frattempo, altri passanti avevano consegnato due cappelli trovati alle Glere, l'uno tagliato e l'altro indenne, che il podestà acquisì agli atti del processo e che risultarono poi essere indizi inequivocabili per l'individuazione dell'assassino. Quella sera stessa il podestà interrogò varie persone che avevano incontrato il Kaiser sulla montagna e nell'osteria di Pisciadello in compagnia di un altro giovane. Inviò immediatamente un messaggero a Pisciadello per citare l'oste Olgati la mattina seguente al far del giorno *«ad dandam informationem»*, cioè a deporre ciò che poteva sapere. E un messaggero lo mandò a Brusio per avvisare le autorità e la popolazione di vigilare e rilevare se il possibile indiziato potesse esservi capitato.

Il giorno seguente, il 29 gennaio, il barone escusse i testi. Basandosi sulle loro testimonianze e in particolare sulle indicazioni dell'oste di Pisciadello, che ricordava perfettamente l'accompagnatore di Kaiser e riconobbe come suo il cappello indenne, il podestà compilò un cartellino segnaletico del seguente tenore: «L'uccisore gravemente indiziato è un uomo dell'età di circa trent'anni, di statura media, robusto e corporuto, con capelli neri tutti arricciati, vestito di grigio tirante al bianco, con una sacchella a tracolla, partito dal luogo del commesso delitto senza cappello. Parla tedesco e italiano». Il barone inviò tale identikit al podestà di Tirano e di Morbegno, al governatore di Sondrio, al landama di Samedan e di Zuoz e al commissario di Chiavenna, supplicandoli, «in nome dell'obbligo che deriva dalle fondamentali costituzioni della nostra Repubblica e dal diritto di tutte le genti», di compiere ogni possibile ricerca nella loro giurisdizione se si trovasse o capitasse il descritto e di fermarlo a spese del Comune di Poschiavo.

Quella stessa mattina di buon'ora l'autorità giudiziaria esaminò il luogo del delitto. Furono scoperte macchie di sangue a più riprese su una tratta della lunghezza di un tiro di schioppo. Si riscontrarono le orme dell'assassino dal punto dove giaceva il cadavere all'alveo del fiume e ritorno; verosimilmente ci era andato perché disturbato dal passaggio di qualcuno e poi era tornato per mandare ad effetto il suo scellerato proposito. L'autorità reperì pure alcuni oggetti: una berretta dell'ucciso, con un taglio concordante con l'incisione al cappello; un martello, pulito, con le iniziali della vittima. Martello di cui ogni cavallante era munito per ferrare i cavalli e servirsene all'occorrenza come arma; un'accetta tutta linda di sangue, con il manico spezzato, sepolta sotto la neve. Indizi sufficienti per ricostruire sommariamente la dinamica del feroce omicidio.

Per un tale assassinio il codice contemplava la pena di morte, per cui il podestà, senza



Sigillo del barone Tommaso F.M. de Bassus

(Foto: Giovanni Menestrina)

Il barone Tommaso Francesco Matia de Bassus

(Foto: Antonio Giuliani)

porre tempo in mezzo, inviò lo stesso giorno al capo delle Tre Leghe la supplica di dare immediato comando al carnefice che si portasse con tutta speditezza a Poschiavo e si preparasse a dare qualunque genere di morte «perché probabilmente a proporzione del delitto atroce, avrebbe dovuto essere atroce anche la morte».

Con indicazioni così precise come quelle tempestivamente fornite dal podestà de Bassus, l'indiziato non poteva arrivare lontano. Infatti il landama Ulderico Planta, avuto sentore del suo passaggio sul territorio di Samedan, gli sguinzagliò dietro i suoi fanti, che lo inseguirono fino a Bergün. Quando vi arrivarono, le autorità locali l'avevano già arrestato e costretto a confessare il delitto, avendogli trovato addosso un po' di denaro e un coltello con le iniziali del Kaiser. In un primo tempo il malcapitato si era dichiarato cittadino di Müstair, nell'omonima valle. Ma gli uomini di Planta non tardarono a scoprire la sua vera identità: si chiamava Giuseppe Halbeisen, attinente di Sterzinga - oggi Vipiteno. Durante la notte Halbeisen non lasciò nulla di intentato per riguadagnare la libertà.

Il sabato 30 gennaio i fanti scortarono l'indiziato fino a Samedan, dove rimase anche la domenica 31, poiché Ulderico Planta riteneva disdicevole trasferirlo *manu militari* in un giorno di festa. Il 1º febbraio gli stessi fanti lo accompagnarono a Poschiavo. Così dopo soli quattro giorni dal delitto, con la lentezza dei mezzi di comunicazione e di locomozione di quei tempi, l'assassino si trovò nelle mani dell'autorità giudiziaria competente di processarlo e condannarlo. Il podestà lo lasciò ammanettato, gli fece legare le braccia alla vita con corde che poi furono fissate alla stufa nella cosiddetta “cucinaccia” del palazzo pubblico, gli fece incatenare i piedi e fissare le catene ad anelli impiantati nel pavimento a notevole distanza, lo fece sorvegliare tutta la notte da tre guardie scelte fra gli uscieri e i consoli. Il giorno dopo di buon'ora diede inizio all'interrogatorio.

L'interrogatorio

L'indiziato Halbeisen, come lo chiamava il podestà de Bassus negli interrogatori e nell'accusa, era un poveraccio che una sorte inclemente aveva precocemente allontanato dagli affetti familiari, e un mestiere faticoso esponeva ai rischi e ai pericoli di una vita raminga in terre straniere. Comunque non era uno sprovveduto. Trovatosi nelle mani della giustizia per un delitto punibile con la pena di morte, resosi conto dell'impossibilità di evadere, aveva elaborato da solo una linea di difesa da fare onore a un abile giureconsulto.

Anzitutto, dopo i primi inutili tentativi di fuga non oppose resistenza, ammise la colpa, si dimostrò docile e amaramente pentito. Piangeva ogni volta che si nominava Hans Kaiser. Diceva che il pensiero della morte non lo sbigottiva; provava dispiacere unicamente per il dolore che causava ai suoi poveri vecchi. Tuttavia tentò con ogni mezzo di trasformare l'assassinio a scopo di rapina in omicidio preterintenzionale, in una fatale disgrazia conseguente a una lite scoppiata per motivi di carattere religioso, mentre lui era in preda ai fumi dell'alcol, durante un viaggio che faceva con il più obiettivo di assistere alla santa messa a Poschiavo, dato che in Engadina non esistevano chiese cattoliche.

E il fatto che si era appropriato del denaro e degli oggetti della vittima? Quella era una faccenda ben diversa. Al denaro non ci aveva mai pensato. Se avesse voluto impossessarsene l'avrebbe fatto sulla montagna, dove gli sarebbe stato molto più agevole e meno rischioso che in prossimità dell'abitato. E poi si era affezionato al suo compagno di viaggio, così allegra e mite. Ma le disgrazie non vengono mai sole. Dopo l'incidente, fu il demonio in persona a tentarlo, e lui, con la mente annebbiata, si era trovato privo di ogni difesa.

Per quanto ben congegnata, al podestà de Bassus non sfuggì nessuna delle contraddizioni e delle mezze verità contenute nella deposizione. Non era vero che in Engadina non ci fossero chiese cattoliche; ce n'erano a Tarasp, dove dicevano la messa i Cappuccini. Era impossibile che Halbeisen avesse agito per difesa, in quanto lui era perfettamente illeso, mentre il Kaiser era stato colpito ripetutamente alla testa su una tratta di centinaia di metri, come risultava dalle tracce sul luogo del delitto. Segno evidente che il cavallante non solo non aveva aggredito il suo compagno di viaggio, ma aveva tentato la fuga. Le tracce dalla vittima fino al fiume e ritorno dimostravano che l'indiziato era stato disturbato dal passaggio di qualcuno, e che lui era tornato a frugare fra gli abiti del Kaiser dopo che nella sua borsa aveva trovato molto meno denaro di quello che si aspettava. Prova che il vino e la grappa non gli avevano levato ogni capacità di discernimento. Molto più che Halbeisen aveva una costituzione robustissima e li aveva ingeriti nel corso di parecchie ore, anche se il vino era di diverse qualità e, a sua detta, l'aveva bevuto a digiuno. In breve, nel giro di un paio di giorni il podestà lo costrinse alla seguente piena confessione.

In novembre Halbeisen aveva lasciato Bormio, dove aveva lavorato tutta l'estate, e si era recato nello stato di Venezia, dalle parti di Brescia e Bergamo in cerca di lavoro, ma non ne aveva trovato. A Pontida si era lasciato coinvolgere in una rissa, per cui era stato processato. E non avendo i soldi per pagare le spese e la multa, la polizia gli aveva sequestrato i ferri del mestiere. Per riaverli si sarebbe dovuto ripresentare con il denaro. In seguito era venuto nello Stato delle Tre Leghe, ma nemmeno qui aveva trovato lavoro. Aveva incontrato il povero Kaiser, con il quale si era inteso subito bene, essendo ambe-

due di lingua tedesca. Sentendo che il cavallante andava a prendere vino, aveva supposto che avesse con sé il denaro per pagare la merce. Così si era accompagnato a lui con l'intenzione di derubarlo. Da un paio di giorni spiava il momento opportuno, ma gli mancava il coraggio e, per darselo, si era messo a bere. All'imbrunire, sotto Pisciadello, giù per Le Scale, tre volte aveva preso in mano un sasso per ucciderlo a tradimento. Tre volte l'aveva lasciato cadere. Aveva allora escogitato un pretesto per attaccar lite. Sapendo che il compagno era «acattolico», l'aveva provocato su questioni concernenti la fede. Il Kaiser gli aveva risposto che la giusta era quella protestante. Dopo aver superato l'abitato e vedendo che l'opportunità per il colpo gli sfuggiva, Halbeisen l'aveva insultato, aggredito, inseguito, finito, derubato. Nella borsa aveva trovato solo il denaro necessario per il viaggio. Poco. In quella, nell'oscurità della notte si era accorto che altri cavallanti giungevano per la piana, e si era nascosto vicino al fiume. Poi era tornato a rovistare fra gli abiti della vittima in cerca dell'altro denaro, quello per il vino, che non c'era. Il resto si sa. L'unica cosa sulla quale il reo confesso non cambiava versione, era che aveva agito sotto l'influsso del maligno.

Il podestà de Bassus aveva ottenuto una confessione così piena senza ricorrerere alle atrocità con le quali numerosi suoi predecessori avevano straziato tante povere creature, uomini e donne, fino a pochi anni prima. Si era limitato ad argomentare e a sollecitare l'imputato di guardarsi bene dallo «stancheggiare» la giustizia. Rinunciando all'infamante uso della tortura, de Bassus aveva fatto proprio un principio fondamentale postulato da Cesare Beccaria.

La difesa e l'accusa

Prima di procedere alla formulazione dell'accusa, de Bassus concedette al reo confesso un avvocato difensore d'ufficio.

L'imputato domandò alle sue guardie, con le quali aveva instaurato un certo rapporto di simpatia, quale fosse il miglior difensore del foro poschiavino. Esse gli suggerirono il dottor Bernardo Francesco Costa.

Secondo una biografia pubblicata nella seconda metà dell'Ottocento dal prevosto don Giuseppe Chiavi, il dottor Bernardo Francesco Costa aveva studiato medicina a Pavia e al tempo del processo a Halbeisen era già stato podestà di Poschiavo. «Ma non solo la medicina, anche la lingua italiana, latina, greca e tedesca, la letteratura, le matematiche, ambo i diritti, la filosofia formavano suo ornamento e vanto»³. Sembrava destinato a una splendida carriera. «Ma per quella bassa invidia, che losca guata al vero merito, fatto sta, che un odio implacabile si suscitò contro di lui e costantemente incalzollo fino al termine dei suoi giorni»⁴. E chi l'aveva incalzato con tanta invidia e tanto odio? Ecco l'inquietante verità: l'attuario del processo Halbeisen l'aveva perseguitato, fino ad attentare alla sua vita. Carlo Chiavi con altri galantuomini della Squadra di Basso, aveva tentato a più riprese di sopprimere il dottor Costa, per cui l'attuario era stato incarcerato 70 giorni a

³ GIUSEPPE CHIAVI, *Biografia del dottor Bernardo Costa* in “Calendario Grigione Italiano” del 1874 .

⁴ *Ibidem*.

pane e acqua insieme ai suoi complici, ma «con i soliti impegni, cabale, iniqui manipoli, pratiche, dinari e prepotenze»⁵, era riuscito a farsi mettere in libertà, e - pur non potendo quell'anno esercitare la carica per essere appunto inquisito per tentato omicidio – era pure riuscito a farsi nominare podestà nel 1765 con l'appoggio dell'influente consigliere Don Tommaso Francesco Maria de Bassus. Il dottor Costa considerava pertanto il Chiavi suo nemico personale, e insieme a lui anche il de Bassus e tutti i membri del Fisco, cioè il tribunale penale, che gli aveva denegato la giustizia. In queste circostanze il dottor Costa aveva accettato ben volentieri il mandato di Halbeisen, e sul fatto della giustizia a lui negata aveva impostato parte della sua difesa, da lui intitolata «Parallelismo defensorio filosofico-legale-pratico nell'imputazione d'omicidio deliberato con ladronaggio successivo». Egli domandò l'assoluzione del suo cliente mediante un'argomentazione con la quale dimostrava da una parte di conoscere a sua volta le tesi del grande illuminista lombardo, e dall'altra di essere ancora legato a delle credenze superstiziose di stampo oscurantistico.

Ecco la difesa del dottor Costa. Se il Fisco di Poschiavo non aveva condannato a morte gli illustri mandanti di un efferato assassinio – non importa che fosse fallito –, tanto meno poteva permettersi di condannare a morte un oscuro operaio. Che aveva ucciso, sì, questo non si poteva negare, e in circostanze che rendevano particolarmente atroce il suo delitto. Né si poteva addurre come circostanza mitigante che fosse in preda ai fumi dell'alcol, né che si trattasse di una disgrazia seguita a un alterco a motivo di nobili sentimenti religiosi, né che fosse venuto a Poschiavo al fine di adempiere al sacrosanto obbligo di santificare le feste, no. Ma si doveva assolvere perché il suo era stato un eccesso involontario e accidentale, un effetto frenetico provocato dagli influssi planetari, dalla congiunzione di Saturno con Giove, che avevano influito in maniera particolarmente negativa su una natura ereditariamente tarata. Come disse il principe dei filosofi Aristotile: «*Influxus planetarum saepe arbitrium nostrum prorsus demunt atque incomprehensibili modo nos ad agendum necessario impellunt*». Secondo le astronomiche scienze ed esperienze, il dominatore Saturno in quei mesi provocava deliri, frenesie ed effetti violenti e ipocondriaci, e rendeva a volte gli uomini furiosi e come dementi. Dunque, considerate le tare ereditarie del suo cliente, e tenuto conto della sua particolare disposizione a subire gli influssi di maligne costellazioni, il suo eccesso era da considerare d'ordine puramente materiale e involontario, e pertanto meritevole di perdono. Molto più che Halbeisen, appena si rese conto di averlo commesso, pianse e detestò il proprio peccato esattamente come il reale salmista David. Quindi il suo delitto doveva essere considerato non un omicidio a scopo di rapina, ma un semplice omicidio non premeditato, altrimenti avrebbe compiuto il misfatto prima di arrivare all'abitato. Non doveva quindi essere soggetto a pena ordinaria, cioè alla pena di morte atroce, bensì a pena straordinaria – è questo il passaggio in cui il Costa si avvicina maggiormente alla tesi della dolcezza delle pene del Beccaria –, come sarebbe condannarlo a qualche laboriosa servitù vita sua natural durante a beneficio del Pubblico, in compensazione delle spese per esso legittimamente fatte fino al presente. In quanto le leggi di Poschiavo intendevano «fulminare i delinquenti di libera volontà, riso-

⁵ *Ibidem.*

luta, continuante e meditata» – evidente l'allusione agli attentati attribuiti a Carlo Chiavi e compagni –, «e non contro quelli resi deliranti, furiosi e pazzi dagli influssi celesti». Del resto il Fisco poteva anche prescindere dalla sua argomentazione. Bastava che nei confronti del suo cliente adottasse la stessa pratica come con lui. In quanto, se era giusto che il Fisco non avesse punito i reiterati «più enormi» delitti perpetrati a danno del dottor Costa, era altrettanto giusto che, per parità di fatto e di pratica, risparmiasse la pena di morte al povero Halbeisen.

Di fronte a detto *Parallelismo* – così vicino alla filosofia di don Ferrante di manzoniana memoria –, *L'esposizione fatta nell'onorando Magistrato da Tommaso de Bassus Podestà attuale* sembra un capolavoro di modernità, che fuga le fumosità astrologiche come il sole nascente dissolve le nebbie della notte. De Bassus liquidava con poche battute l'argomento pretestuoso della giustizia negata al dottor Costa. Il quale non aveva assunto la difesa nell'interesse del povero inquisito, ma per poter perpetrare una vendetta personale contro il Tribunale. Contrariamente a quanto asseriva, la sua causa criminale contro Chiavi e compagni era stata maneggiata da un Fisco tutto propenso alle sue istanze, in quanto aveva fatto sostenere ai suddetti una lunga prigionia e aveva compilato contro di loro un voluminoso processo. Tuttavia trovando la causa inestricabile, l'aveva affidata di comune consenso dei supposti rei a tre arbitri, i quali non li avevano dichiarati innocenti, come da alcuni si era voluto interpretare, ma avevano sguainata la spada sopra il loro capo; il colpo però restava sospeso finché si sarebbero trovati nuovi indizi che dessero strada ad indagare maggiormente e a ottenere la piena e legittima prova del delitto. Se il dottor Costa «con spaventosa tromba andava buccinando», cioè incollava con tanta franchezza i detti tre arbitri di complicità nel mandato omicidio contro di lui, egli avrebbe dovuto mettersi in campo in figura di accusatore, mettendo così il Fisco nell'obbligo ineluttabile di procedere al rigoroso castigo contro i legalmente convinti rei.

De Bassus liquidava anche come pretestuosa, fantastica e nebulosa l'argomentazione secondo la quale l'omicidio sarebbe stato involontario per l'influsso dei pianeti. Si trattava di omicidio intenzionale a scopo di rapina, come aveva confessato l'imputato senza essere sottoposto a tortura. Per cui era inevitabile la pena di morte secondo lo statuto di Poschiavo e secondo *L'ordine de' Malefici*, cioè il codice penale delle Tre Leghe pubblicato nel 1716. Questo disponeva esplicitamente che «chi ammazzerà in Casa o in Campagna affine di rubbargli ed effettivamente rubba, debba essere arrotato». Secondo la legge romana e la legge imperiale ciò voleva dire che a un condannato alla ruota senza altra clausola, prima di morire, si dovevano spezzare le ossa. Delitti così atroci dovevano essere puniti con una morte penosa e di singolare esempio «per eseguire quanto il diritto di natura, ossia il diritto universale comanda, ossia che la pena debba essere proporzionata al delitto».

A questo punto, siccome in base a detti fatti la pena di morte non poteva in nessun modo essere risparmiata al povero Halbeisen, de Bassus biasimava il difensore di non aver ricercato tutte le circostanze mitiganti per renderla, se non altro, il meno atroce possibile. E si sobbarcava lui stesso a quella bisogna. Indicava come attenuanti l'ubriachezza, la povertà, il suo ravvedimento, il fatto che Halbeisen era incensurato, nel senso che dall'interrogatorio non risultava colpevole di altri delitti gravi. E soprattutto de Bassus suggeriva al tribunale di preoccuparsi della salvezza dell'anima sua e di non permettere che con una morte penosa venisse esposto al pericolo della disperazione.

Tuttavia, venendo alla conclusione, come tutore della legge, il podestà non poteva fare a meno di ricapitolare anche quelle che erano le aggravanti, che lui individuava nel tempo, nel modo e nel luogo del delitto. L'ora della notte aggravava il delitto in quanto le tenebre limitano la possibilità e la capacità di difendersi. Il modo era particolarmente efferato, in quanto l'imputato aveva aggredito proditorialmente una persona mite che non si difendeva, colpendola ripetutamente su una lunga tratta e procurandogli una morte atroce. Infine il luogo.

Il luogo dove era stato commesso l'orrendo misfatto, lo rendeva ancora più enorme, per conseguenza degno di maggior castigo dell'ordinario, «siccome la vera misura della grandezza dei delitti desumere si deve dal danno che arrecano al pubblico; come eruditamente si era dimostrato nel trattato *Dei delitti, e delle pene*». Così testualmente.

Parole che sono una parafrasi perfetta della sentenza del capolavoro di Cesare Beccaria di cui cita il titolo pur senza nominare l'autore, ma si sa che l'opera era stata pubblicata anonima solo tre anni e mezzo prima del processo in parola. Il testo originale recita: «Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè è *il danno della società*⁶. Il barone l'ha adattata al linguaggio forense locale: «la vera misura della grandezza dei delitti desumere si deve dal danno che arrecano al pubblico»: il senso è assolutamente identico.

E così continua de Bassus: «Se questa, cioè la misura, nel nostro caso consideriamo, il delitto risulta atrocissimo; chi non vede il gravissimo danno, che nel pubblico dalla mala sicurezza delle strade deriva, massimamente se questo per passaggio, e commercio riguardevoli sono, come la nostra. Ed io sono di sentimento, che nelle repubbliche democratiche con maggior rigore, ed esemplarità castigare si debbano simili delitti, che nelle monarchiche, per fare che libertà non sia di pregiudizio alla tranquillità pubblica, come nelle antiche democrazie si è veduto, e perché nelle nostre repubbliche non con tanta speditezza i delinquenti si arrivano come nelle monarchie».

La condanna

Per detti motivi il barone propose la pena di morte. Ma suggerì ai giudici di tener conto delle attenuanti, in particolare della necessità di non spingere il reo confesso alla disperazione con una morte inutilmente atroce.

Il Tribunale deliberò. L'8 febbraio, 11 giorni dopo la consumazione del delitto, pronunciò la sentenza: morte alla ruota, ma le ossa devono essere spezzate solo dopo il colpo di grazia. Ecco il testo del verbale:

«Invocato humilmente di cuore il glorioso nome di Gesù Cristo Signore, e Redentor nostro, dal quale procede ogni saggio e retto giudicio con questa nostra criminale definitiva sentenza che proferiamo in scritto ecc. Pronunciando pronunciamo, sentenziando sentenziamo, e condannando condanniamo Giuseppe Halbeisen Tirolese antescritto Reo confesso di latrocínio violento con omicidio ad essere inrotato per mano del carnefice al loco solito del supplizio previo il colpo di grazia, cui preceder debba il taglio della gola. Così a questo concesso per bene dell'anima sua, et che dopo morto e terminato il suppli-

⁶ CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Signorelli editore, Milano 1925, p. 80.

cio reciso gli venga un braccio, ed affisso al loco del commesso delitto, ed il cadavere apposto venga, e legato sopra d'una ruota da porsi, e lasciarsi sul patibolo, ad esempio ecc. *Et ita ecc. quia sic juris et justitie ecc. ecc.».*

Firmato dall'attuario Carlo Chiavi in funzione di cancelliere (*loco cancellieri actuarius*). Controfirmato Thomas, con il segno di tabellionato e il sigillo in ceralacca con il sole debassiano nel padiglione araldico e nello stemma.

Il giorno dell'esecuzione due padri cappuccini furono incaricati di portare a Halbeisen ogni conforto religioso. Gli fu servito il cibo che desiderò. Dieci fanti armati di moschetto, e i membri del Fisco, armati chi di schioppo e chi di spada, lo scortarono al patibolo della Giustizia, dove il carnefice gli tagliò la gola alla presenza di tutto il popolo che era stato convocato con il suono della campana del comune. Accertata la morte, il boia gli staccò il braccio e lo arrotò. Come monito alla popolazione della valle e alla gente di passaggio, il corpo mutilato fu esposto in preda ai corvi sopra il patibolo, e il braccio venne affisso a un palo nel luogo dove si era consumato l'assassinio. E vi rimase a lungo.

Il totale delle spese – per il processo, l'estradizione, la custodia, il riscaldamento, il cibo, le candele, le catene, le munizioni e l'esecuzione della pena, ecc. – ammontò a 2019 fiorini grigionesi e 14 blozzeri. Solo al carnefice si dovettero sborsare fiorini 690, una somma ritenuta esorbitante e a lungo negoziata. Ciò nonostante i consoli del comune, i cassieri di allora, ritennero che per un processo di tale portata le spese erano state limitate al massimo. Senza mezzi termini attribuirono il successo all'incisività straordinaria del podestà de Bassus. Che allora aveva 26 anni non ancora compiuti.